



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN STRATEGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE LM-92
(STRATEGIES AND TECHNIQUES OF COMMUNICATION)**

(Emanato con D.R. n. 1005/2015 del 15.07.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 16.07.2015 e pubblicato nel Supplemento al B.U. n. 118 e modificato con D.R. n. 962 del 24.05.2021 e pubblicato sull'albo on line dell'Ateneo il 24.05.2021)

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 2 - Istituzione Corso di Studio

Art. 3 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale

Art. 4 - Attività didattica e calendario

Art. 5 - Crediti formativi universitari

Art. 6 - Comitato per la Didattica

TITOLO III – PROVE DI ESAME E PROVA FINALE

Art. 7 - Sessioni di esame di profitto e prova finale

Art. 8 - Commissioni di Esame

Art. 9 - Prova finale

Art. 10 - Assegnazione della tesi di laurea

Art. 11 - Ammissione alla prova finale

TITOLO IV – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

Art. 12 - Piani di studio

Art. 13 - Trasferimenti

Art. 14 - Esami presso Università straniera

Art. 15 - Esami degli studenti stranieri

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 - Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento Didattico si intende:

- a) per classe di laurea, l'insieme dei corsi di studio - comunque denominati - appartenenti alle classi determinate dal D.M. 16/03/2007;
- b) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- c) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea;
- d) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Laurea è finalizzato;
- e) per ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Laurea;
- f) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, ai corsi di recupero, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie finalizzate al conseguimento del titolo;
- h) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che lo studente, su indicazione del Dipartimento, è tenuto a sostenere per conseguire il titolo.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 2 – Istituzione Corso di Studio

1. E' istituito e attivato il Corso di Laurea Magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione – Strategies and techniques of communication (classe LM-92) di cui è titolare il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena.
2. Gli obiettivi formativi specifici del Corso, i risultati di apprendimento attesi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono definiti nelle apposite sezioni della SUA.

Art. 3 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale

1. Il laureato viene ammesso al Corso di Laurea Magistrale in modo diretto, senza alcuna ulteriore verifica da parte del Comitato per la Didattica, quando provenga dall'Università di Siena con una laurea conseguita nelle classi L-10, L-11, L-19, L-20, L-36, L-39, con un voto di laurea non inferiore a 95/110. Sono accolte le domande di ammissione di studenti che presentino una documentazione che, previo accertamento da parte dell'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento, soddisfi i seguenti requisiti:
 - a. laurea in una delle seguenti classi: L-1, L-3, L-4, L-5, L-6, L-8, L-10, L-11, L-12, L-15, L-19, L-20, L-24, L-31, L-36, L-37, L-39, L-40, L-42, L-43.
 - b. 60 CFU Accumulati negli insegnamenti appartenenti ad almeno due o più dei seguenti SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, L-LIN/01, L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/15, L-LIN/16, L-LIN/17, L-LIN/18, L-LIN/19, L-LIN/20, L-LIN/21, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, M-STO/06, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-

P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-P/13, SECS-S/01, SECS-S/05, SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12, SPS/13, SPS/14, ICAR/13, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/18, INF/01, ING-INF/03, ING-INF/05, L-FIL-LET/12, M-DEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02, L-ART/02, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, IUS/01, IUS/02, IUS/09.

Settori di aree diverse relativi a competenze generali di ambito scientifico utili a permettere di iscriversi a coloro che vogliono orientare la propria formazione scientifica di base verso la comunicazione delle scienze e la divulgazione scientifica: BIO/07, BIO/11, BIO/16, BIO/18, FIS/01, FIS/03, FIS/05, FIS/07, FIS/08.

Poiché anche le lauree triennali AFAM DANNO DIRITTO ALL'ACCESSO ALLE lauree Magistrali si ritiene opportuno comprendere anche i SSD AFAM coerenti con le motivazioni sopra riportate:

ABAV4, ABPR17, ABPR19, ABPR20, ABPR21, ABTEC37, ABTEC38, ABTEC39, ABTEC40, ABTEC42, ABTEC43, ABST46, ABST47, ABST55, ABST56, ABVPA62, ABPC65, ABPC66, ABPC67, ABPC68, ABLE69.

La preparazione iniziale viene accertata tramite una prova di verifica per tutti gli studenti che intendano iscriversi a Strategie e Tecniche della Comunicazione.

c. il conseguimento di una Laurea Triennale con un voto non inferiore a 100/110. A coloro che abbiano conseguito un voto di laurea inferiore sarà richiesta la verifica della adeguatezza della preparazione personale ai fini dell'ammissione alla Laurea Magistrale con un colloquio.

d. la conoscenza dell'inglese, almeno a livello B1.

2. Per studenti laureati in altre classi, l'ammissione è condizionata inoltre al superamento della prova di verifica della preparazione personale

3. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale di un laureato che sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una Università straniera o da un Istituto straniero equipollente può essere autorizzata dal comitato per la Didattica mediante una valutazione caso per caso sulla base della pertinenza e coerenza del titolo conseguito all'estero (e dell'intero percorso formativo che ha reso possibile il suo conseguimento) con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.

4. Il laureato che abbia conseguito la laurea triennale e che possa essere ammesso in base ai commi 1 e 1c del presente articolo, ma abbia ottenuto un voto inferiore a 100/110 può essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale dal Comitato per la Didattica previo parere positivo della Commissione di cui al punto successivo.

5. La Commissione di cui al punto precedente è nominata annualmente dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica ed è formata da tre Docenti del Corso di Laurea Magistrale. Essa valuta, mediante un colloquio individuale che può essere tenuto anche in forma telematica, la preparazione generale del laureato nei domini disciplinari di diretta pertinenza del Corso di Laurea Magistrale e la fondatezza dei motivi che hanno spinto il laureato stesso a chiedere di essere ammesso. Al termine del colloquio la Commissione trasmette al Comitato per la Didattica il suo giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità del laureato al Corso di Laurea Magistrale.

6. E' consentita la pre-iscrizione al laureando che soddisfi i requisiti richiesti congiuntamente dai commi 1a e 1c del presente articolo.

Art. 4 - Attività didattica e calendario

1. Il Corso di studi è organizzato in semestri. Ogni semestre è organizzato in periodi. Le lezioni si svolgono da ottobre a gennaio nel I semestre e da fine febbraio fino a giugno nel II semestre, secondo il programma approvato dal Consiglio di Dipartimento. Le lezioni si svolgono su base settimanale con almeno sei ore da suddividere in tre giorni della settimana. Una volta effettuata la programmazione e fissati gli orari delle lezioni, i medesimi non potranno essere variati se non per gravi motivi previa richiesta al Direttore del Dipartimento.

2. Per quanto non obbligatoria, la frequenza rimane fortemente consigliata.

3. Per ciascun docente sono previste almeno due ore di ricevimento tutoriale settimanale dal 15 settembre al 15 luglio successivo, da stabilire prima dell'inizio dell'anno accademico. Per quanto concerne i doveri didattici dei docenti si rimanda a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. La continuità didattica è garantita agli studenti dalle norme previste nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5 - Crediti formativi universitari

1. Ogni singolo insegnamento viene impartito uniformandosi al sistema dei crediti formativi universitari. Per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Il rapporto tra i crediti e le ore di didattica frontale previste per i singoli insegnamenti viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento sentito il Comitato per la Didattica.

2. Per quanto attiene al riconoscimento di CFU per le attività di stage o tirocini, 25 ore corrispondono a 1 CFU.

4. Il Comitato per la didattica stabilisce in 12 cfu il numero massimo di crediti riconoscibili agli insegnamenti impartiti sino all'A.A. 2000/2001, sia ai fini dell'iscrizione alla laurea che per il riconoscimento di esami in carriere pregresse di livello magistrale o equipollente.

5. Il Comitato per la didattica stabilisce, altresì, la possibilità di riconoscere crediti acquisiti in altri ambiti formativi, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 6 - Comitato per la Didattica

1. Composizione e funzioni del Comitato per la Didattica sono stabilite nell'apposito articolo del Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO III – PROVE DI ESAME E PROVA FINALE

Art. 7 – Sessioni di esame di profitto

1. Per lo svolgimento degli esami di profitto sono previste tre sessioni. I sessione da gennaio a febbraio (3 appelli), II sessione da giugno a luglio (3 appelli), III sessione nel mese di settembre (2 appelli), dette sessioni di esame si svolgono nel rispetto del principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami e secondo il calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni Anno Accademico. Sono previsti inoltre 2 appelli straordinari, uno a novembre e uno ad aprile.

2. I docenti devono provvedere ad inserire le date degli appelli almeno un mese prima dell'inizio della sessione. Eventuali variazioni possono essere apportate per comprovati gravi motivi e autorizzate dal Direttore del Dipartimento.

3. Gli appelli di esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe, per gravi ed eccezionali motivi, devono essere autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un appello può essere anticipata.

4. La verbalizzazione degli esami è effettuata nei termini di cui al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 8 – Commissioni di esame

1. Sono presiedute dal titolare del Corso di insegnamento o, in caso di impedimento da un suo sostituto designato dal Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente, su proposta del competente Comitato per la Didattica.

2. Ciascun insegnamento può prevedere prove di verifica in itinere che non comportano l'acquisizione di crediti formativi.

Art. 9 – Prova finale

1. Per le prove finali sono previste 4 sessioni: nei mesi di Ottobre, Dicembre, Marzo, Luglio. Il calendario delle sessioni viene approvato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni Anno Accademico.

2. La partecipazione alle Commissioni delle prove finali costituisce adempimento dei doveri didattici ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 382/80. Le commissioni vengono nominate almeno dieci giorni prima dal Direttore del Dipartimento o suo delegato e devono essere composte da non meno di cinque membri effettivi entro una rosa di otto scelti fra i Docenti delle discipline del Corso di Laurea Magistrale. La Commissione può essere integrata, in sovrannumero e con diritto di espressione di un parere in merito al solo caso particolare, anche da docenti universitari o esponenti del mondo delle professioni che abbiano assistito lo studente nelle attività formative della prova finale in qualità di correlatori. Possono far parte delle Commissioni, purché in misura non superiore al 20% dei componenti, cultori della materia designati dai Dipartimenti a cui afferisce il relativo settore scientifico-disciplinare, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.

3. Il titolo di Cultore della materia è conferito dal consiglio di Dipartimento su proposta motivata di un Docente, che assicuri il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali, sentiti i docenti di ruolo del Dipartimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari relativi alla richiesta. Il Cultore della materia è tenuto a collaborare con il Docente di riferimento. Alla fine di ogni anno accademico il Cultore della materia decade automaticamente ed il titolo è rinnovabile su richiesta del Docente proponente al Direttore del Dipartimento.

4. La prova finale consiste nella discussione, di fronte alla Commissione di laurea, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un docente del corso di laurea, che svolge il ruolo di relatore. La redazione della tesi e la discussione devono verificare che il laureato magistrale abbia acquisito una conoscenza critica e approfondita sulle strategie e le tecnologie della comunicazione. I candidati dovranno produrre, come tesi di laurea, un elaborato scritto con caratteristiche di originalità che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti. L'elaborato verterà su uno dei settori scientifico-disciplinari propri delle attività formative previste, nel cui ambito il candidato abbia seguito almeno un insegnamento e sostenuto il relativo esame.

La tesi è sostenibile in tre formati alternativi:

o Analitica

o Progettuale

o Sperimentale

1) La tesi Analitica deve presentare i seguenti requisiti minimi: un impianto espositivo adeguato a descrivere i fenomeni trattati; una scrittura che dimostri le capacità del candidato di sintesi delle principali teorie e dei metodi presi in considerazione nell'indagine sul campo e/o nella riflessione teoretica; un linguaggio pertinente alla disciplina; una bibliografia che denoti una conoscenza adeguata dell'argomento.

2) La tesi Progettuale ha i seguenti requisiti minimi: realizzazione individuale di prototipi interattivi di media innovativi e loro valutazione. Il formato della prova finale prevede sia un elaborato scritto di illustrazione del percorso progettuale che il prototipo avanzato dell'artefatto progettato dal candidato.

3) La tesi Sperimentale presenta i seguenti requisiti: vastità e profondità di analisi della letteratura esistente sull'argomento; robustezza dell'impianto teorico; difficoltà di reperimento e/o di elaborazione delle informazioni originali; originalità delle argomentazioni svolte; rigore della metodologia usata.

È consentito allo studente di redigere la tesi in lingua inglese; in tal caso è richiesta un'istanza motivata al Presidente del Corso di Studio, debitamente controfirmata anche dal relatore della tesi, in cui lo studente dichiara il proprio impegno a presentare contestualmente alla dissertazione in lingua straniera un riassunto in italiano della medesima, dell'ordine di almeno 10 pagine. Il relatore e il correlatore dell'elaborato, di norma, fanno parte della Commissione di Laurea.

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi

internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data di conseguimento del titolo di studio; potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi per l'attività di tirocinio prevista dal piano didattico come attività a scelta dello studente.

Sono attribuiti alla prova finale 15 CFU valutati sulla base dei seguenti criteri: completezza, rigore metodologico e dell'originalità del lavoro; capacità espositiva e argomentativa nella presentazione dell'elaborato.

La prova finale sarà espressa in centodecimi con eventuale lode.

Art. 10 – Assegnazione della tesi di Laurea

1. La richiesta di assegnazione della tesi è presentata ad uno dei docenti titolari di un corso di insegnamento attivato nel piano di studio dello studente; il docente, ove consideri positivamente la richiesta, assume la funzione di tutor di tesi.
2. Può svolgere la funzione di relatore di tesi il tutor di tesi ovvero un Professore o Ricercatore di ruolo del Dipartimento, o titolare di contratto di insegnamento nell'a.a. di riferimento della sessione di laurea. Nel caso in cui uno studente desideri laurearsi in una materia non presente nel proprio piano di studi o comunque con un docente dell'Ateneo non afferente al Dipartimento, dovrà presentare motivata richiesta scritta al Comitato per la Didattica.

Art. 11 - Ammissione alla prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve presentare domanda un mese prima della data prevista per la prova. Eventuali esami di profitto ancora da sostenere all'atto della presentazione della domanda di Laurea devono essere verbalizzati entro i 15 giorni precedenti l'appello di Laurea. Deroghe a tale termine, consultato l'Ufficio studenti e didattica, possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Direttore del Dipartimento.
2. L'elaborato definitivo, firmato nel frontespizio dal docente relatore, deve essere consegnato all'Ufficio studenti e didattica 10 giorni prima dell'appello di Laurea.
3. Gli studenti devono comunque attenersi alle scadenze amministrative previste dal manifesto degli Studi approvato annualmente dal Senato Accademico e pubblicato nelle pagine web dell'Ateneo.

TITOLO IV – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

Art. 12 – Piani di studio

1. I piani di studio degli studenti, in base a quanto riportato nella sezione di riferimento della SUA, devono essere presentati dagli interessati nei termini annualmente previsti e nelle modalità adottate dall'Ateneo, completi degli esami e delle attività formative a scelta che lo studente può scegliere fra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo purché coerenti con gli obiettivi formativi del suo corso di studi. Il comitato per la didattica valuta la coerenza delle attività prescelte ed autorizza in presenza dei presupposti di pertinenza formativa, deroghe ai limiti opzionali previsti nelle regole di scelta.
2. Sono consentite modifiche al piano di studi secondo le scadenze annualmente previste.

Art. 13 – Trasferimenti

1. Il Comitato per la Didattica valuta il riconoscimento dei crediti in possesso degli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea magistrale.

Art. 14 – Esami presso Università straniere

1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, con le quali è vigente una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un programma di mobilità europea Socrates/Erasmus, sono riconosciuti secondo le procedure definite dalle specifiche norme di Ateneo relative all'internazionalizzazione degli studi e alla mobilità studentesca.

2. Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami in Università straniere, nell'ambito di programmi di cui al comma precedente, sono tenuti, prima della partenza, a presentare il piano di studio da svolgere all'estero approvato dal docente promotore dello scambio e convalidato dal Comitato per la Didattica. Al rientro, il Comitato per la Didattica, sentito il Referente unico per l'internazionalizzazione, provvede, previa verifica del programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati dall'Università ospitante, a ratificare la convalida degli esami sostenuti e riconoscere i relativi CFU.

Art. 15 – Esami degli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri possono sostenere esami esclusivamente su corsi d'insegnamento svolti nel semestre che coincide con la loro presenza in sede. A tale periodo e a tale attività devono essere riconducibili eventuali attestati di presenza.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento Didattico è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica e approvato dal Senato Accademico.

2. Il comitato per la Didattica assicura la periodica revisione del presente Regolamento, nei termini previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Per quanto non previsto, si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento del Dipartimento.